

21 AGO. 2020

Ordinanza n. 348

del _____

OGGETTO: SOSTITUZIONE DELLA TABELLA 1B – ELENCO DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE PRESSO LE SEDI DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO PARITARIE E DEI CONVITTI DEL PIANO STRAORDINARIO PER L’AVVIO E LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E CONVITTUALI IN CONDIZIONI DI SICUREZZA E IN PRESENZA PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021, ALLEGATA ALL’ORDINANZA N. 316 DEL 30 LUGLIO 2020.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 (*Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta*), che, all’articolo 1, comma secondo, sopprime la Provincia di Aosta costituendo la Valle d'Aosta in circoscrizione autonoma con capoluogo in Aosta e, all’articolo 12, comma primo, n. 11, prevede che: “*Ferme le attribuzioni delle amministrazioni comunali, la Valle d'Aosta ha competenza amministrativa nelle seguenti materie: ...11) tutte le attribuzioni che le leggi vigenti conferiscono alla provincia*”;

VISTA la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (*Statuto speciale per la Valle d'Aosta*);

VISTO il decreto legislativo 27 aprile 1992, n. 282 (*Armonizzazione delle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta*), e, in particolare, l’articolo 2, secondo cui: “*1. Ai sensi e per gli effetti della norma soppressiva della provincia di Aosta, di cui all'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, le funzioni e i compiti che le disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, attribuiscono alla provincia competono alla regione, in quanto non siano già compresi nelle attribuzioni della medesima, secondo quanto previsto dallo statuto speciale e dalle altre vigenti disposizioni; in tale ambito la regione si sostituisce alla provincia nei rapporti intersoggettivi. 2. Le altre disposizioni della legge n. 142 del 1990 relative all'ordinamento della provincia non trovano applicazione nella Valle d'Aosta, salvi i provvedimenti che la regione può adottare nell'esercizio delle proprie competenze. 3. Per quanto attiene alle funzioni di cui al comma 1, si applicano in materia finanziaria le disposizioni dell'art. 10 della legge 26 novembre 1981, n. 690*”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei contratti pubblici*);

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

ATTESO che il decreto-legge 32/2019, testé citato, all’articolo 4:

- comma 2, prevede che: *“Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, individuabili anche nell'ambito delle società a prevalente capitale pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di conclusione del procedimento è fissato in misura comunque non superiore a sessanta giorni, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, l'autorizzazione, il parere favorevole, il visto o il nulla osta si intendono rilasciati, nonché per quelli di tutela ambientale per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati”*;
- comma 3, prevede che: *“Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento”*;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), ai sensi della quale: *“è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*, prorogato al 15 ottobre 2020 con delibera del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2020;

RILEVATO che l'Organizzazione mondiale della sanità l'11 marzo 2020 ha dichiarato il COVID-19 come pandemia e un'emergenza pubblica di rilevanza internazionale;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica*), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 42;

ATTESO che il decreto- legge 8 aprile 2020, n. 22, testé citato:

- all'articolo 7ter (*Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica*) prevede che: “1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni: a) articoli 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. 2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva. 3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento. 4. I sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane: a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata; b) possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato; c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità; d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.”.
- all'articolo 8 prevede che: “Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”;

VISTA la legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (*Assestamento al bilancio di previsione della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*) e, in particolare, l'articolo 31 (*Misure urgenti in materia di edilizia scolastica per fronteggiare l'emergenza COVID-19*), commi 1, 3, 4, 6, 7, 8 e 11;

ATTESO che la l.r. 8/2020, testé citata, all'articolo 31:

- comma 1, prevede che: “Al fine di assicurare la ripresa delle attività didattiche e convittuali in condizioni di sicurezza e in presenza, garantendo l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato rispetto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in attuazione degli articoli 7ter e 8 del decreto-legge 22/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 41/2020, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 aprile 1992, n. 282 (*Armonizzazione delle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta*), i Sindaci e il Presidente della Regione operano, fino al 31 dicembre 2020, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi

- 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in deroga alla disciplina statale e regionale in materia di contratti pubblici, ivi inclusa la normativa regionale in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza”;
- comma 3, prevede che: “Ai commissari straordinari compete l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione degli interventi di edilizia scolastica, anche sospesi, finalizzati a garantire la ripresa e lo svolgimento delle attività didattiche e convittuali in condizioni di sicurezza, nonché per l'avvicendamento delle sedi scolastiche necessario all'esecuzione di lavori concernenti i plessi regionali e in presenza per l'anno scolastico 2020/2021. A tal fine, essi provvedono anche all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, d'intesa, in caso di progetti di competenza degli enti locali, con il Presidente della Regione”;
 - comma 4, prevede che: “Nell'esercizio dei poteri di cui ai commi 1 e 3, il Presidente della Regione si avvale, per le attività tecnico-amministrative connesse alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento, al controllo, all'esecuzione e al collaudo dei lavori, delle forniture e dei servizi necessari, nonché per l'istruttoria tecnica e amministrativa finalizzata al raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del d.l. 32/2019, di una struttura dirigenziale di primo livello di supporto al commissario, il cui dirigente assume le funzioni di soggetto attuatore, individuata con ordinanza ai sensi del comma 6, lettera a), tra le strutture regionali, cui può essere assegnato ulteriore personale di altre strutture non strettamente legate alla gestione dell'emergenza epidemiologica. Per lo svolgimento di tali attività, compreso l'incarico di RUP, la predetta struttura può avvalersi, su disposizione del commissario, anche di soggetti esterni, con oneri a valere sulle disponibilità finanziarie degli interventi da realizzare”;
 - comma 6, prevede che: “Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui ai commi 1 e 3, i Sindaci e il Presidente della Regione, con ordinanza:
 - a) individuano la struttura dirigenziale di primo livello e l'ufficio tecnico, con funzioni di supporto al commissario, di cui, rispettivamente, ai commi 4 e 5, disciplinano il loro funzionamento, attribuiscono le risorse finanziarie e definiscono l'organico minimo del personale da assegnare per lo svolgimento di dette funzioni;
 - b) approvano, sentito l'Assessore all'Istruzione, università, ricerca e politiche giovanili, il piano straordinario per l'avvio e lo svolgimento delle attività didattiche e convittuali in condizioni di sicurezza e in presenza per l'anno scolastico 2020/2021, con l'individuazione degli interventi di edilizia scolastica urgenti necessari ad attuarlo;
 - c) stabiliscono le specifiche deroghe alle disposizioni di legge regionale e statale in materia di contratti pubblici per ciascuno degli interventi di cui alla lettera b);
 - d) nominano il RUP per gli interventi di cui alla lettera b);
 - e) dispongono ogni altra misura necessaria a garantire l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al presente articolo.”
 - comma 7, prevede che: “Con riferimento agli interventi di edilizia scolastica di competenza della Regione, il piano straordinario di cui al comma 6, lettera b), prevede i seguenti interventi urgenti, strettamente necessari a garantire l'avvio delle attività didattiche e convittuali in condizioni di sicurezza e in presenza per l'anno scolastico 2020/2021, per i quali è designato un solo RUP:

- a) *l'utilizzo temporaneo di moduli prefabbricati da destinare, previa individuazione e acquisizione in disponibilità delle aree idonee, a sedi di scuole secondarie di secondo grado e ai relativi servizi, per sopperire alla carenza di spazi necessari all'erogazione della didattica in condizioni di sicurezza e in presenza;*
- b) *interventi di messa in sicurezza e adeguamento delle sedi scolastiche delle scuole secondarie di secondo grado e dei convitti, nonché dei relativi servizi alle nuove esigenze connesse all'erogazione della didattica in presenza e dei servizi residenziali per gli studenti”;*

RICHIAMATA l'ordinanza n. 289/2020, con cui con cui il Presidente, nell'esercizio dei poteri di Commissario, individua, fino al 31 dicembre 2020, quale struttura dirigenziale di primo livello con funzioni di supporto al Commissario, il Dipartimento Programmazione, risorse idriche e territorio (di seguito, struttura regionale di supporto), il cui dirigente Ing. Raffaele Rocco assume le funzioni di soggetto attuatore, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della l.r. 8/2020, ed è responsabile della struttura regionale di supporto, disciplina il loro funzionamento e assegnazione le risorse e l'organico minimo del personale;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 316 del 30 luglio 2020 con la quale è stato approvato il piano straordinario per l'avvio e lo svolgimento delle attività didattiche e convittuali in condizioni di sicurezza e in presenza per l'anno scolastico 2020/2021, con l'individuazione degli interventi di edilizia scolastica urgenti necessari ad attuarlo e delle relative procedure e dei soggetti realizzatori;

RICHIAMATA, in particolare, la Tabella 1.B, allegata alla predetta ordinanza n. 316/2020, recante l'“Elenco degli interventi da realizzare presso le sedi di scuola secondaria di secondo grado paritarie e dei convitti”, che individua, nella quinta colonna da destra, l'importo presunto dei lavori e del capitolo di spesa relativo ai seguenti interventi:

- Istituto regionale A. Gervasone - Manutenzione straordinaria del locale destinato ad attività ricreative: euro 111.000,00, Capitolo U0025003;
- Institut agricole Régional - Realizzazione di servizi igienici al piano 3° e rifacimento blocco docce al piano 4° - Sostituzione di 2 portoncini all'ingresso principale del plesso scolastico al piano 1° e di 2 porte REI al piano terra - Rifacimento delle guaine impermeabili sul solaio sovrastante il blocco servizi igienici (docce, lavabi, tazze w.c.) e spogliatoi a servizio della palestra - Realizzazione di copertura leggera della costruenda nuova scala del refettorio - Realizzazione di nuova apertura sulla parete est della sala ricreativa - Rifacimento solaio della rampa di ingresso al piano: euro 370.000,00; per euro 139.000,00, Capitolo U0025003; per Euro 150.000 Capitolo U0025166; per euro 81.000, Capitolo U0023988;

CONSIDERATO che il soggetto attuatore, con nota 8302/DDS del 20 agosto 2020, ha informato che a seguito dell'acquisizione delle progettazioni degli interventi da realizzare presso le sedi di scuola secondaria di secondo grado paritarie e dei convitti del Piano straordinario, risulta necessario modificare gli investimenti per la loro realizzazione, come riportati nella tabella 1.B allegata all'ordinanza n. 316/2020, nei seguenti termini, fermo restando l'importo complessivo di euro 481.000 degli interventi stessi:

- Istituto regionale A. Gervasone - Manutenzione straordinaria del locale destinato ad attività ricreative: euro 33.856,00, Capitolo U0025003;
- Institut agricole Régional - Realizzazione di servizi igienici al piano 3° e rifacimento blocco docce al piano 4° - Sostituzione di 2 portoncini all'ingresso principale del plesso scolastico al piano 1° e di 2 porte REI al piano terra - Rifacimento delle guaine impermeabili sul solaio sovrastante il blocco servizi igienici (docce, lavabi, tazze w.c.) e spogliatoi a servizio della palestra - Realizzazione di copertura leggera della costruenda nuova scala del refettorio - Realizzazione di nuova apertura sulla parete est della sala ricreativa -Rifacimento solaio della rampa di ingresso al piano: euro 447.144,00; per euro 216.144,00, Capitolo U0025003: per euro 150.000, Capitolo U0025166; per Euro 81.000, Capitolo U0023988;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di sostituire la Tabella 1.B – Elenco degli interventi da realizzare presso le sedi di scuola secondaria di secondo grado paritarie e dei convitti - del Piano straordinario con la nuova Tabella 1.B, allegata alla presente ordinanza, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, recante le modificazioni sopra riportate;

PRESO ATTO che la proposta di sostituzione della Tabella 1.B – Elenco degli interventi da realizzare presso le sedi di scuola secondaria di secondo grado paritarie e dei convitti - del Piano straordinario con la nuova Tabella 1.B, allegata alla presente ordinanza, recante le modificazioni sopra riportate, è stata esaminata dall'Assessore all'Istruzione, università, ricerca e politiche giovanili, che la ritiene coerente con le esigenze relative alla programmazione didattica per l'anno scolastico 2020/2021;

RITENUTO, pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31, commi 1, 4, 6, lettera b), e 7, della l.r. 8/2020, di approvare la sostituzione della Tabella 1.B – Elenco degli interventi da realizzare presso le sedi di scuola secondaria di secondo grado paritarie e dei convitti del Piano straordinario per l'avvio e lo svolgimento delle attività didattiche e convittuali in condizioni di sicurezza e in presenza per l'anno scolastico 2020/2021, approvato con l'ordinanza n. 316 del 30 luglio 2020 con la Tabella 1.B, allegata alla presente ordinanza, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, recependo le modifiche proposte dal soggetto attuatore inerenti agli importi degli interventi per la realizzazione degli interventi, fermo restando l'importo complessivo di euro 481.000;

CONSIDERATO che le situazioni di fatto e di diritto esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità per provvedere ai sensi dell'articolo 31, commi 1, 3, 4, 6, 7, 8 e 11, della l.r. 8/2020;

ORDINA

- 1) di sostituire la Tabella 1B – Elenco degli interventi da realizzare presso le sedi di scuola secondaria di secondo grado paritarie e dei convitti del Piano straordinario per l'avvio e lo svolgimento delle attività didattiche e convittuali in condizioni di sicurezza e in presenza per l'anno scolastico 2020/2021, allegato all'ordinanza n. 316 del 30 luglio 2020, con la nuova Tabella 1.B, allegata alla presente ordinanza, di cui costituisce parte

integrante e sostanziale, recependo le modifiche proposte dal soggetto attuatore inerenti agli importi degli interventi per la realizzazione degli interventi, fermo restando l'importo complessivo di euro 481.000;

- 2) la presente ordinanza è efficace fino al 31 dicembre 2020;
- 3) la presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) nel sito istituzionale della Regione (<http://www.regione.vda.it/amministrazionetrasparente>);
- 4) la presente ordinanza è trasmessa, per gli adempimenti di competenza, al Coordinatore del Dipartimento Programmazione, risorse idriche e territorio, in qualità di soggetto attuatore;
- 5) la presente ordinanza è altresì trasmessa al Coordinatore del Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale pubblica, al Coordinatore del Dipartimento Sovrintendenza agli Studi, al Coordinatore del Dipartimento Bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate, al Coordinatore del Dipartimento Protezione Civile e Vigili del fuoco, ai Sindaci dei Comuni della Regione e alla Commissione straordinaria presso il Comune di Saint-Pierre.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente della Regione

Renzo Testolin



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Renzo Testolin", written over a horizontal line.

Tabella 1.B – Elenco degli interventi da realizzare presso le sedi di scuola secondaria di secondo grado paritarie e dei convitti

N. ORD	ISTITUZIONE SCOLASTICA	SEDE	INTERVENTO	MODALITA' DI INTERVENTO	IMPORTO PRESUNTO DEI LAVORI / CAPITOLO DI SPESA	STRUTTURE/SOGGETTI DI CUI SI AVVALE IL SOGGETTO ATTUATORE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
1	ISTITUTO REGIONALE A. GERVASONE	CHATILLON P. DUC. 13	Manutenzione straordinaria del locale destinato ad attività ricreative	Art. 1 comma 2 lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale)	Euro 33.856,00 Capitolo U0025003	Struttura di supporto ex art. 31 della l.r. 8/2020
2	ISTITUT AGRICOLE REGIONAL	AOSTA LA ROCHERE, 1A	Realizzazione di servizi igienici al piano 3° e rifacimento blocco docce al piano 4° - Sostituzione di 2 portoncini all'ingresso principale del plesso scolastico al piano 1° e di 2 porte REI al piano terra - Rifacimento delle guaine impermeabili sul solaio sovrastante il blocco servizi igienici (docce, lavabi, tazze w.c.) e spogliatoi a servizio della palestra - Realizzazione di copertura leggera della costruenda nuova scala del refettorio - Realizzazione di nuova apertura sulla parete est della sala ricreativa -Rifacimento solaio della rampa di ingresso al piano	Art. 1 comma 2 lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale)	Euro 447.144,00 per Euro 216.144,00 Capitolo U0025003 per Euro 150.000 Capitolo U0025166 per Euro 81.000 Capitolo U0023988	Struttura di supporto ex art. 31 della l.r. 8/2020
TOTALE					€ 481.000,00	